

**LE MISURE CONSENTONO UN ANTICIPO DI USCITA DA FINANZIARE**

## Pensioni, quota 100 e opzione donna, due ipotesi difficilmente conciliabili

DI NICOLA MONDELLI

**A**l Ministero del lavoro e dello sviluppo economico si sta valutando la possibilità di prorogare oltre il 2018 l'istituto della «opzione donna» introdotto in via sperimentale nella legislazione pensionistica dall'articolo 1, comma 9, della legge n.234/2004 e non abrogato dalla riforma del 2011 (Riforma **Fornero**). È quanto comunica il ministero con una nota del 10 ottobre 2018 nella quale si legge, tra l'altro, che il ministro **Luigi Di Maio** si è impegnato, come richiesto espressamente dalle rappresentanze del Mop, acronimo di Movimento Opzione Donna, a sostenere nella prossima legge di bilancio 2019 la proroga dell'istituto dell'opzione donna già prevista ancora in via sperimentale per il triennio 2015-2018. Un impegno che potrebbe non essere sufficiente per ottenere la proroga di una sperimentazione che difficilmente potrebbe convivere con l'introduzione della «quota 100», risultando entrambe finalizzate a consentire l'accesso ad un pensionamento anticipato con requisiti diversi rispetto a quelli richiesti dal decreto 5 dicembre 2017 (dal 1° gennaio 2019 una anzianità contributiva di 42 anni e tre mesi, indipendentemente dall'età anagrafica).

**La convivenza se fosse consentita** potrebbe fare aumentare notevolmente il numero dei pensionamenti anticipati che potrebbero essere registrati nel corso del 2019. Una prospettiva questa che a torto o a ragione finirebbe con l'incidere negativamente sul bilancio

dell'istituto nazionale di previdenza sociale che vedrebbe diminuire i contributi in entrata non bilanciati da quelli derivanti a nuove assunzioni di lavoratori.

**Opzione donna se prorogata** consentirebbe infatti alle lavoratrici dipendenti e a quelle autonome - che alla data del 31 dicembre 2015 potevano fare valere una età anagrafica pari o superiore rispettivamente a 57 e 58 anni e una anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni - di conseguire anche nel 2019 il diritto all'accesso al trattamento pensionistico anticipato potendo fare valere, entro il 31 dicembre 2019, rispettivamente non meno di 61 e 62 anni di età e non meno di 39 di anzianità contributiva e sempre a condizione che optino preventivamente per una liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole del sistema di calcolo contributivo previsto dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.

**Altra condizione perché l'opzione possa** continuare a produrre i suoi effetti continua ad essere quanto prevede l'articolo 1, comma 281 della legge n. 208/2015 (trasmissione alle Camere da parte del Ministro del lavoro, entro il 30 settembre di ogni anno, di una relazione sull'attuazione della sperimentazione, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti). Solo se questi ultimi risulteranno inferiori rispetto alle previsioni, potrà essere disposto l'impiego delle risorse per l'opzione donna.

© Riproduzione riservata

